

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2022

340/2022/R/EEL

**DISPOSIZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DELL'IMPIANTO ESSENZIALE
ROSEN 132 KV**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1213^a riunione del 19 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 274/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 331/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 331/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 67/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2020/R/eel);
- la comunicazione di Engie Italia S.p.A. del 18 giugno 2021, prot. Autorità 25093, di pari data (di seguito: comunicazione Engie);
- la comunicazione di Terna del 18 ottobre 2021, prot. Autorità 38388, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
 - d) la stima del fattore di carico, se l'unità è alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all'Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;

- con la deliberazione 274/2017/R/eel, accogliendo un'istanza del titolare dell'impianto presentata da Terna, l'Autorità ha modificato i valori del rendimento di cui al comma 64.13 e dello standard di emissione di cui al comma 64.20, in relazione all'impianto Rosen 132 kV, per il periodo di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto medesimo;
- con la deliberazione 331/2017/R/eel, l'Autorità ha ammesso l'impianto essenziale Rosen 132kV al regime di reintegrazione dei costi con riferimento al periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017;
- con la deliberazione 67/2020/R/eel, l'Autorità si è espressa in merito all'istanza dell'utente del dispacciamento dell'impianto di modificare il regime cui assoggettare l'impianto per il bimestre novembre-dicembre 2017, confermando l'applicazione del regime di reintegrazione dei costi per l'impianto Rosen 132kV per l'intero periodo indicato al precedente alinea;
- dalle comunicazioni Engie e Terna emerge che l'utente del dispacciamento dell'impianto Rosen 132kV si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto dei commi 77.30, lettera j), e 64.30, lettera b), richiedendo di modificare i valori del rendimento di cui al comma 64.13 e dello standard di emissione di cui al comma 64.20 dell'unità di produzione dell'impianto Rosen 132 kV, limitatamente al mese di dicembre 2017, al fine di tenere conto del fatto che l'operatività dell'impianto nel citato mese è stata influenzata dalle prove- previste dalla normativa di riferimento - per l'avvio della nuova configurazione dello stesso;
- l'attuale utente del dispacciamento dell'impianto Rosen 132 kV è Solvay Chimica Italia S.p.A.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere, con riferimento all'unità di produzione dell'impianto Rosen 132 kV, le istanze relative ai valori del rendimento di cui al comma 64.13 e dello standard di emissione di cui al comma 64.20 risultanti dalla comunicazione Terna;
- stabilire che i valori, del rendimento di cui al comma 64.13 e dello standard di emissione di cui al comma 64.20, approvati con il presente provvedimento abbiano efficacia limitata al mese di dicembre 2017 e siano applicati esclusivamente per la determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, le istanze attinenti al rendimento di cui al comma 64.13 e dello standard di emissione di cui al comma 64.20 avanzate dall'utente del dispacciamento dell'impianto Rosen 132 kV, ai sensi del combinato disposto dei commi 77.30, lettera j), e 64.30, lettera b), e presentate all'Autorità con la comunicazione Terna, in relazione all'unità di produzione del medesimo impianto, per il mese di dicembre 2017;

2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e a Solvay Chimica Italia S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini